

FOGLIO INFORMATIVO

Apertura di Credito in Conto Corrente integralmente garantita da pegno Cash Transformer

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma

Telefono: +39060060

Sito internet: www.bnl.it

Contatti: <https://bnl.it/it/Individui-e-Famiglie/Contatti>

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

Dati di chi entra in contatto con il cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede:

Soggetto Collocatore

Nome e Cognome/Ragione Sociale.....
Qualifica..... Cod. Fiscale / P.A.....
Indirizzo/Sede..... Nr. Iscrizione Albo.....
Telefono..... Fax..... Indirizzo e-mail.....

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente **Foglio Informativo**, composto da n.6 pagine, della **Guida Pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario** e il documento contenente i **Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM)** previsti dalla legge n. 108/1996 (legge antiusura) da BNL.

Data Firma del cliente

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del Cliente, a tempo indeterminato o determinato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare in conto corrente oltre la disponibilità fino ad una cifra concordata, a fronte della garanzia data dalla costituzione in pegno presso la Banca di titoli/prodotti finanziari, per un valore corrispondente.

Salvo diverso accordo, il Cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.

Il pegno è indivisibilmente costituito a garanzia di tutte le somme che, per capitale, interessi e ogni altro accessorio, anche fiscale, saranno dovute alla Banca in dipendenza della apertura di credito concessa, incluse eventuali proroghe ed utilizzi oltre i limiti dello scoperto accordato ovvero intervenuti dopo la scadenza del termine stabilito.

Ogni qualvolta il valore dei titoli diminuisse di almeno un decimo rispetto a quello della data di costituzione del pegno, il Cliente si impegna a reintegrare la garanzia, a semplice richiesta della Banca ed entro otto giorni dalla stessa, mediante costituzione in pegno di ulteriori titoli e/o valori di gradimento della Banca, oppure mediante versamento della necessaria somma di denaro, che resterà costituita in pegno alle medesime condizioni stabilite per i titoli. In difetto, la Banca potrà, senza ulteriore preavviso, ridurre proporzionalmente il credito concesso oppure procedere alla vendita dei titoli con le modalità indicate in contratto.

In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, con preavviso scritto di 5 giorni, la Banca può far vendere i titoli costituiti in pegno, con le modalità specificate in contratto, ed è altresì autorizzata a soddisfare ogni suo credito sul ricavo, salvo ogni altro suo diritto per il recupero dell'eventuale differenza.

L'Apertura di Credito in conto corrente produce interessi a carico del correntista calcolati in funzione dell'entità e della durata dell'utilizzo. Tali interessi possono essere determinati sulla base di un tasso variabile, quest'ultimo determinato dalla somma algebrica tra lo spread ed uno specifico indice di riferimento indicato in contratto (il parametro di indicizzazione di riferimento potrà essere scelto dal cliente tra uno degli indici di seguito riportati).

L'indice di riferimento, può variare in relazione all'andamento dei mercati finanziari.

In caso di andamento crescente dell'indice di riferimento scelto, il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente di detto parametro che si riflette sul tasso d'interesse nominale annuo.

In caso di andamento costante dell'indice di riferimento scelto ovvero senza significative variazioni dell'indice di riferimento, il tasso d'interesse nominale annuo non subirà sostanziali oscillazioni.

In caso di andamento decrescente dell'indice di riferimento scelto, il tasso d'interesse nominale annuo diminuirà. Resta inteso che qualora il suddetto tasso di Interesse nominale annuo, risulti inferiore a zero per effetto dell'andamento decrescente (negativo) dell'indice di riferimento, ad esso verrà attribuito un valore di tasso minimo pari a zero.

Indice di riferimento:

Euribor (euro interbank offered rate) - parametro di indicizzazione applicato in sede interbancaria sulle operazioni a breve termine, il valore è pubblicato giornalmente sui principali quotidiani finanziari e disponibile sul sito <https://www.emmi-benchmarks.eu/>

Ente Amministratore: European Money Markets Institute (EMMI).

NB: Per poter individuare l'indice di riferimento più coerente con le proprie esigenze finanziarie è opportuno visionare l'andamento registratosi nel corso del tempo dell'indice di riferimento sulla base del quale viene determinato il tasso nominale annuo, in quanto, seppur non indicativo degli andamenti futuri, può comunque costituire un utile elemento di valutazione da parte del Cliente.

Per saperne di più è possibile consultare:

- in caso di apertura di credito destinato ai consumatori, la Guida pratica della Banca d'Italia "Il credito ai consumatori in parole semplici" che aiuta a orientarsi nella scelta del prodotto, disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.bnl.it nella sezione "Trasparenza"
- la Guida pratica della Banca d'Italia "La Centrale Rischi in parole semplici", che aiuta a comprenderne il funzionamento, disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.bnl.it, nella sezione "Trasparenza"
- lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art.2 della legge n.108/96 (c.d. "legge antiusura") sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO (APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE)****Apertura di credito in conto corrente a revoca****TAEG: 5,00%**

La formula per il calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) su base annua è la seguente:

$$\sum_{k=1}^m C_k (1+X)^{-t_k} = \sum_{i=1}^{m'} D_i (1+X)^{-d_i}$$

Il TAEG esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese.

Nello specifico l'esempio prevede

- il credito erogato in un'unica soluzione
- una durata pari a tre mesi (poiché il contratto è a tempo indeterminato) con periodicità di liquidazione degli interessi su base annuale e in ogni caso alla scadenza del finanziamento
- l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi "Commissione onnicomprensiva" secondo il valore riportato nel presente documento
- un fido in conto corrente pari ad € 1.500 utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo
- gli interessi dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento
- gli oneri inclusi che prevedono tutte le spese e commissioni diversi dagli interessi e sostenuti nel periodo di riferimento

Resta inteso che il valore del TAEG qui riportato tiene conto di tassi e oneri che sono suscettibili di aggiustamenti contabili in Suo favore, eventualmente operati in sede di liquidazione periodica, in osservanza delle disposizioni di Banca d'Italia in materia di Tasso Effettivo Globale Medio.

Apertura di credito in conto corrente a scadenza**TAEG: 4,95%**

La formula per il calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) su base annua è la seguente:

$$\sum_{k=1}^m C_k (1+X)^{-t_k} = \sum_{i=1}^{m'} D_i (1+X)^{-d_i}$$

Il TAEG esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese.

Nello specifico l'esempio prevede

- il credito erogato in un'unica soluzione

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue riguardano esclusivamente l'apertura di credito in conto corrente. Non sono invece incluse le voci di costo connesse all'operatività di conto corrente (ad esempio costi per bonifici o per altre operazioni di incasso e pagamento).

VOCI DI COSTO						
FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate	Parametro	Spread	Tasso applicato attualmente pari a/ Tasso effettivo	
		per utilizzi autorizzati ¹	Media mensile Euribor 1 mese 360 inizio mese	+3,000%	2,942%	
		Commissioni				
		Commissione onnicomprensiva ²				2%
	Altre Spese				Non previste	
	Utilizzi extra- fido	Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate		Tasso nominale	Tasso applicato attualmente pari a/ Tasso effettivo	
		Tasso debitore per sconfinamenti dall'importo autorizzato		13,50%	13,50%	
		Commissioni				
		Commissione istruttoria veloce ³			Euro zero	
		Altre Spese				
Altre Spese				Non previste		

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bnl.it).

¹ Eventuali 'deroghe' rispetto al prezzo standard seguiranno il previsto iter autorizzativo.

2 Nota Commissione onnicomprensiva.

La Commissione onnicomprensiva remunera la Banca per la messa a disposizione di fondi. E' una commissione concordata preventivamente in forma scritta unitamente al tasso debitore al momento della concessione di un'apertura di credito in conto corrente, e viene applicata dal momento della messa a disposizione delle somme, indipendentemente dall'utilizzo, in misura percentuale dell'accordato e proporzionalmente al periodo di durata del fido. L'addebito è regolato su un conto corrente ordinario scelto dal cliente con la stessa periodicità di liquidazione delle spese. La formula di calcolo applicata, in caso di periodicità di liquidazione trimestrale e di disponibilità dei fondi in tutti i giorni del periodo di riferimento è la seguente: $\text{addebito Commissione onnicomprensiva} = \text{Commissione onnicomprensiva \% trimestrale} \times \text{importo affidato}$. A titolo esemplificativo, si consideri il caso di un fido di importo pari a 1000 euro con una Commissione onnicomprensiva trimestrale (indicata nella formula come Commissione onnicomprensiva % trimestrale) dello 0,5%, addebitata su un conto corrente con periodo di liquidazione interessi annuale. In questo caso, se la somma è stata messa a disposizione per l'intero periodo, si verificherebbe un addebito per trimestre, pari a 5 euro Valore massimo trimestrale (Commissione onnicomprensiva % trimestrale) fino a 0,5%.

³ Nota Istruttoria veloce.

In assenza di fido ovvero oltre il limite del fido stesso, è prevista la **Commissione di istruttoria veloce**, commissione determinata in misura fissa e commisurata ai costi sostenuti per la valutazione creditizia (istruttoria veloce) necessaria ad autorizzare l'operazione. Viene applicata in caso di addebiti che determinano, rispetto al saldo disponibile di fine giornata, uno sconfinamento o accrescono uno sconfinamento già esistente.

La commissione non è dovuta:

1) per i consumatori, quando ricorrono tutte e due le seguenti condizioni:

- lo sconfinamento complessivo è inferiore o pari a 500 euro

- lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;

Il cliente consumatore può beneficiare di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei 4 trimestri;

2) per tutti i clienti quando lo sconfinamento ha luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca;

3) per tutti i clienti quando la Banca non ha autorizzato lo sconfinamento.

RECLAMI E RECESSO

RECLAMI

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;
- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca.

RECESSO

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore a un giorno. Qualora l'apertura di credito sia concessa ad un Cliente consumatore (di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo n. 206/2005) la Banca ha facoltà di recedere, nonché di ridurla o di sospenderla, anche nel caso di apertura di credito a tempo determinato, senza preavviso in qualsiasi momento, qualora vi sia un giustificato motivo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al consumatore un preavviso non inferiore a tre giorni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo il prodursi di eventi significativi di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale o imprenditoriale o professionale, tale da porre ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità.

Se l'apertura di credito è a tempo determinato ed è concessa ad un Cliente consumatore per un importo compreso tra €200 e €75.000, il Cliente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, inviando alla Banca, presso l'Agenzia

dove è radicato il rapporto, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se nel corso dei 14 giorni, il Cliente ha utilizzato in tutto o in parte le somme messe a disposizione dalla Banca deve, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, restituire il capitale, pagare gli interessi previsti in questo contratto, maturati sulle somme utilizzate, e rimborsare le somme non ripetibili corrisposte dalla Banca alla pubblica amministrazione. Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto, il recesso si estenderà automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il contratto di apertura di credito, se tali servizi sono resi dalla Banca ovvero da un terzo sulla base di un accordo con la Banca. In generale, il Cliente ha facoltà di recedere dall'apertura di credito, con effetto di chiusura dell'operazione, mediante pagamento di quanto dovuto, inviando alla Banca presso l'Agenzia dove è radicato il rapporto, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Tempo massimo di chiusura del rapporto: 90 giorni

LEGENDA

Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0.50%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Consumatore	Persona fisica che opera sul conto corrente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento	Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido"); le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art.2 della legge 108/96 (legge sull'usura). Per i valori ed il periodo di applicazione si fa rimando al Foglio Informativo "Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura". Il TEGM applicato dalla banca sui fidi non potrà, ai sensi della legge sull'usura, essere mai superiore ai predetti tassi medi.
Clientela al dettaglio	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.